

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2020, n. 6-2353

**Legge regionale 63/1995. Indirizzi per la programmazione in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale ciclo 2021/2024.**

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

la L. 28 marzo 2003, n. 53 reca la “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 reca la "Definizione delle norme generali sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera C) della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 reca la "Definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in particolare, all’art. 1 comma 622, come novellato dall’art. 64, comma 4 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

il Regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, prevede, tra l’altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;

con la Decisione della Commissione Europea C (2014) 9914 del 12/12/2014 è stato approvato il Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020, così come modificata dalla Decisione della Commissione Europea C (2018) 5566 del 17/08/2018 secondo quanto dalla medesima disposto all’art. 1;

con le D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 e n. 28-7566 del 21/09/2018 si è preso atto delle menzionate Decisioni di approvazione del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020;

con la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 è stato disposto la presa d’atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;

richiamato che le funzioni in materia di formazione professionale, di cui all’articolo 9 della L.R. 63/1995 ed all’articolo 77 della L.R. 44/2000 sono riallocate, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 23/2015, in capo alla Regione Piemonte su tutto il territorio regionale;

richiamati:

l’art. 18, comma 2 della L.R. 13 aprile 1995, n. 63 (“Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”);

la D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 di approvazione, per le finalità di cui all’articolo 8 della L.R. 63/1995 degli indirizzi per la programmazione triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) periodo 2017- 2020 (aa.f.f. 2017/18, 2018/19 e 2019/2020);

il documento di indirizzo allegato alla suddetta deliberazione, al paragrafo 3) “Misure”, con il quale la Giunta regionale si riserva la facoltà di confermare la programmazione anche per ulteriori cicli formativi;

preso atto del ritardo che è venuto a determinarsi nell’adozione dei Programmi Operativi Regionali FSE 2021-2027 e considerato quindi che l’attivazione di una nuova selezione per

l'affidamento di attività di IeFP riguardanti più cicli formativi, come di norma è previsto per questa tipologia formativa a carattere ordinamentale, di fatto si collocherebbe a scavalco fra due periodi di programmazione (2014-2020 e 2021-2027) e comporterebbe complessità e rischi in termini di ammissibilità della spesa sulla nuova Programmazione FSE 2021-2027, in quanto le attività sarebbero selezionate secondo le modalità e conformemente ai criteri di selezione relativi alla Programmazione FSE 2014-2020, che potrebbero non essere confermati, e che, pertanto, risulta non opportuno che la durata dell'affidamento dell'offerta di IeFP riguardi più cicli formativi;

dato atto che la grave emergenza sanitaria generata dal COVID-19 con il conseguente impatto sul mercato del lavoro rendono arduo definire un aggiornato quadro utile ed esaustivo dei fabbisogni professionali delle imprese;

preso atto che la domanda di iscrizione ad una classe prima dei percorsi di istruzione e formazione professionale di qualifica, di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per gli allievi provenienti dall'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, deve essere effettuata dalle famiglie, secondo la tempistica prevista dal MIUR con circolare prot. 20651 del 12/11/2020 ovvero dal 4 al 25 gennaio 2021;

dato atto, pertanto, che risulta necessario che la programmazione regionale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per il ciclo 2021/2024 sia approvata in tempo utile per rispettare le scadenze previste dal MIUR e per consentire alle Agenzie Formative di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per i giovani e le famiglie sulle nuove figure ed indirizzi;

dato atto, inoltre, che l'offerta formativa realizzata nel precedente periodo di attuazione, per effetto della D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016, ha registrato un numero elevato di iscrizioni e positivi risultati in termini di successo formativo ed occupazionale e che essa rappresenti una risposta efficace alla domanda sia degli allievi e delle loro famiglie, sia del sistema economico-produttivo e nel contempo abbia contribuito ad una progressiva diminuzione del tasso di dispersione scolastica;

ritenuto, pertanto, di confermare, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 63/1995, per il ciclo 2021/2024 gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 relativi alla programmazione in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali (RGPD - regolamento generale sulla protezione dei dati), che ha abrogato la direttiva 95/46/CE;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, né produce obbligazioni giuridiche vincolanti per la Regione Piemonte in quanto provvedimento di indirizzi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di stabilire che, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 63/1995, gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 16 – 4166 del 7 novembre 2016 sono confermati quali indirizzi, per il ciclo 2021/2024, relativi alla programmazione in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro di espletare le operazioni previste per la trasmissione al MIUR dei dati identificativi necessari per le prescrizioni inerenti ai percorsi triennali di qualifica attivati nel prossimo anno formativo con riferimento all'intero territorio regionale;
- di stabilire le risorse a copertura degli interventi per l'annualità 2021/2022 sono definite con successiva deliberazione in considerazione dell'effettiva disponibilità a valere sulle diverse fonti finanziarie (POR FSE, risorse nazionali ex Legge n. 144/1999 e n. 183/2014 – art. 32 D.lgs 150/2015, e altre eventuali risorse di fonte regionale o nazionale) e con riferimento al volume della domanda sostenuta nell'anno formativo 2020/2021;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, né produce obbligazioni giuridiche vincolanti per la Regione Piemonte in quanto provvedimento di indirizzi.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)